



COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO

(Provincia di Pistoia)

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 11 DEL 24-03-2022

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA TARI TRIBUTATO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI. APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventidue** e questo giorno **ventiquattro** del mese di **Marzo** alle ore **20:45** in modalità telematica mediante videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **straordinaria** ed in **prima** convocazione, sotto la presidenza del Sig. **MORENO SEGHI** nella sua qualità di **PRESIDENTE**.

All'appello risultano presenti:

Nominativo Consigliere	Presente	Assente
MARMO LUCA	X	
RIMEDIOTTI ROBERTO	X	
BARTOLI DANIELA	X	
VESPESIANI RICCARDO		X
CINOTTI ALICE		X
SEGHI MORENO	X	
BALDASSARRI GIULIO		X
MUCCI LORENZO	X	
MANDOLINI WALTER	X	
DUCCI VENUSIA		X
MONTAGNA GIUSEPPE	X	
TOMASSI ALESSANDRA		X
VIVARELLI CARLO	X	

Numero totale PRESENTI: **8** – ASSENTI: **5**

Sono presenti in collegamento gli Assessori Esterni **BUONOMINI GIACOMO – SOBRERO ALICE - BIANCHI VERUSCA**.

Partecipa in collegamento il **SEGRETARIO COMUNALE DOTT. DONATELLA D'AMICO** il quale, dopo aver verificato la compresenza dei Consiglieri, provvede alla redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti ai fini della legittimità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e designa quali scrutatori i Sigg. **BARTOLI DANIELA - MUCCI LORENZO - VIVARELLI CARLO** ed il Consiglio passa alla discussione degli oggetti posti all'ordine del giorno adottando la seguente deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il Presidente;

Udita la Segretaria comunale Dr.ssa Donatella D'Amico che procede con l'appello dei Consiglieri

Udito di nuovo il Presidente che nomina scrutatori i Consiglieri Mucci Lorenzo, Bartoli Daniela e Vivarelli Carlo, comunica inoltre l'apertura dei lavori con la discussione del punto n°8 posto all'ordine del giorno come in precedenza concordato e cede la parola all'Assessore Bianchi.

Ascoltata l'illustrazione dell'Assessore Bianchi, intervento "OMISSIS" in quanto contenuto nel file audio allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Visto l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che *"gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

Visto l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Considerato che ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno in data 24.12.2021, per l'esercizio 2022, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 è differito al 31 marzo 2022;

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), e della Tassa sui Rifiuti (TARI), quest'ultima destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1, comma 738, della Legge nr. 160 del 27 dicembre 2019, ha abolito con decorrenza 1 gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della componente Tassa sui Rifiuti (TARI);

Tenuto conto che:

- con deliberazione consiliare n° 18 del 30.4.2020 è stato approvato il nuovo Regolamento TARI in vigore dal 1° gennaio 2020;
- con delibera di consiglio comunale numero 39 del 29.06.2021 è stato modificato il predetto regolamento ed approvazione il nuovo testo coordinato;

Verificato che da alcuni mesi è stato attivato il servizio di raccolta di prossimità per carta e plastica per cui si rende necessario modificare l'articolo 22 del regolamento (Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio) nei seguenti termini:

ARTICOLO 22 VERSIONE IN VIGORE:

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si

considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari, e le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. Per le utenze di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60%.

4. Gli occupanti o conduttori degli insediamenti comunque situati fuori dalle zone servite sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta del proprio Comune.

5. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20 % per il periodo in cui il servizio non è stato effettivamente svolto.

ARTICOLO 22 VERSIONE MODIFICATA:

1. *Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari.*

2. *Viene applicata una riduzione del 30% - parte fissa e variabile - alle utenze servite dalla raccolta porta a porta la cui distanza tra esse ed il più vicino punto di raccolta sia superiore a 500 metri. Per punto di raccolta si intende ogni postazione contraddistinta dalla presenza di almeno un cassonetto della raccolta indifferenziata.*

3. *Viene applicata una riduzione del 60% - parte fissa e variabile - alle utenze non servite dalla raccolta porta a porta la cui distanza tra esse ed il più vicino punto di raccolta sia superiore a 500 metri. In questo caso per punto di raccolta si intende ogni postazione contraddistinta dalla presenza di almeno un cassonetto della raccolta indifferenziata oppure l'area indicata dal gestore del servizio per il conferimento settimanale dei rifiuti ricadenti nella raccolta domiciliare o di prossimità.*

4. *Per la finalità di cui ai precedenti commi la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.*

5. *Per usufruire delle riduzioni di cui ai precedenti commi gli utenti devono presentare apposita richiesta all'ufficio comunale tributi entro l'anno di riferimento della Tassa.*

6. *Gli occupanti o conduttori degli insediamenti comunque situati fuori dalle zone servite sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta del proprio Comune.*

7. *In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20 % per il periodo in cui il servizio non è stato effettivamente svolto.*

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;

Preso atto altresì che, con riferimento al Piano Anticorruzione adottato dall'Ente, relativamente al provvedimento in oggetto è possibile attestare:

- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990;
- il rispetto degli adempimenti di trasparenza;

Acquisito il parere favorevole del Revisore Unico allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000.

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n.

267/2000;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Visto lo Statuto Comunale.

Verificata l'assenza di interventi, il Presidente pone in approvazione l'argomento, invitando gli aventi diritto ad esprimere il proprio voto.

La votazione espressa su chiamata nominale consegna il seguente risultato:

PRESENTI n. 8

VOTANTI n. 8

FAVOREVOLI n. 7

CONTRARI //

ASTENUTI n.1 Consigliere Carlo Vivarelli del Gruppo di Minoranza "Partito Indipendentista Toscano"

DELIBERA

Di richiamare e fare proprie tutte le premesse del presente provvedimento.

Di modificare, come meglio descritto in premessa, l'articolo 22 del vigente regolamento TARI (Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio).

Di stabilire che detto Regolamento verrà applicato dalla data dell'eseguibilità del presente atto con decorrenza 1 gennaio 2022.

Di trasmettere il Suddetto Regolamento attraverso il portale del federalismo fiscale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.l. n. 201 del 2011 e dell'art. 52 comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997.

Di incaricare l'Ufficio Segreteria Generale della pubblicazione del Regolamento sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Statuto e Regolamenti".

Di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Firenze - entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni.

Letto, approvato e sottoscritto.

II PRESIDENTE
MORENO SEGHI

II SEGRETARIO COMUNALE
DONATELLA D'AMICO

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

II SEGRETARIO COMUNALE
DONATELLA D'AMICO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa, il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione all'Albo on line dell'Ente.

Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di San Marcello Piteglio ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.